



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email crlnd.abruzzo01@figc.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2022-2023
Comunicato Ufficiale N.31
del 14 Novembre 2022
SEZIONI

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.](#)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.](#)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE](#)

[SEGRETERIA](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 11](#)

[Programma Gare Calcio a 11](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 5](#)

[Programma Gare Calcio a 5](#)

[ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.](#)

[ESPORT](#)

[ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale](#)

[CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)

[ALLEGATI](#)



COPPA ABRUZZO CALCIO A CINQUE SERIE D

GIORNO E ORARIO UFFICIALE

Il giorno e l'ora ufficiale delle gare è il **Sabato alle ore 15:00.**

DATE

La Coppa Abruzzo Regionale di Calcio a Cinque – Serie D si svolgerà in un turno di qualificazione, Semifinali e Finale come di seguito indicato:

3^ FASE FORMULA "FINAL FOUR" – SEMIFINALI E FINALE

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022 – "FINAL FOUR" – ANDATA SEMIFINALI (III^ FASE)

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2022 – "FINAL FOUR" – RITORNO SEMIFINALI (III^ FASE)

DAL 02/01/2023 AL 08/01/2023 – "FINAL FOUR" – FINALE (III^ FASE)

Le date sotto indicate verranno rispettate fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID -19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti – S.S. 2022/2023.

PER IL TABELLONE COMPLETO VISIONARE L'ALLEGATO PUBBLICATO SUL C.U. N°21 DEL 13 OTTOBRE 2022

La Coppa Abruzzo Regionale di Calcio a Cinque Serie "D" verrà regolata (calendario, orario gare e giustizia sportiva) dal Comitato Regionale Abruzzo.

COPPA ABRUZZO CALCIO A CINQUE SERIE D

PROGRAMMA GARE 2^ FASE QUALIFICAZIONE

GIRONE I

GARA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2022, ORE 20,30

Cus L'Aquila	Atletico Vittorito	2 -5
--------------	--------------------	------

GARA DI RITORNO – MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022, ORE 20,30

Atletico Vittorito	Cus L'Aquila	Popoli – Palazz. Capopescara C5
--------------------	--------------	---------------------------------

GIRONE L

GARA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2022, ORE 20,30

Teate Eurocalcetto	Invicta 2005 Futsal	1 -3
--------------------	---------------------	------

GARA DI RITORNO – MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022, ORE 20,30

Invicta 2005 Futsal	Teate Eurocalcetto	Bucchianico – Palasport C5
---------------------	--------------------	----------------------------

GIRONE M

GARA DI ANDATA – MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2022, ORE 21,30

Nepezzano Calcio	Futsal Giulianova	4 -4
------------------	-------------------	------

GARA DI RITORNO – GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022, ORE 21,30

Futsal Giulianova	Nepezzano Calcio	Giulianova – Palatenda C5
-------------------	------------------	---------------------------

GIRONE N

GARA DI ANDATA – MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2022, ORE 20,30

Scerni ASD	Sporting Tollo C5	5 -3
------------	-------------------	------

GARA DI RITORNO – MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022, ORE 20,30

Sporting Tollo C5	Scerni ASD	Tollo – Palestra Comunale C5
-------------------	------------	------------------------------

FORMULA DI SVOLGIMENTO

RICHIESTA VARIAZIONI GARE S.S. 2022/2023

CONCOMITANZE GARE CAMPIONATI CALCIO A CINQUE ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Spostamento gare d'ufficio calcio a 5 – Coppa Abruzzo Serie D

In caso di concomitanze con altre Società e laddove non si troverà l'accordo fra le due Società, si terrà conto delle disposizioni della LND sulla "priorità dei campionati" come da tabella allegata.

Nel caso in cui le norme ci impongano di spostare la gara la stessa:

1. si giocherà dopo 3 ore l'orario ufficiale della partita iniziale;
2. si giocherà il giorno prima alle ore 20,30.
3. si giocherà la domenica alle ore 15,00.

In caso di altri impedimenti e laddove non si troverà l'accordo fra le Società a giocare in qualsiasi giorno all'interno dei 10 gg successivi la gara, il Comitato Regionale stabilirà di recuperare la partita il mercoledì della seconda settimana successiva alla gara ufficiale, in orario ufficiale.

PROVVEDIMENTI AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA

Analogo principio di cui al punto precedente, verrà applicato laddove fossero adottati provvedimenti restrittivi dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, tali da impedire l'uso e l'accesso all'impianto sportivo ove è previsto lo svolgimento delle gare.

STRALCIO CU N° 19/A DELLA F.I.G.C. DEL 20 LUGLIO 2022 - ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (Stagione Sportiva 2022/2023) (download)

GIUDICE SPORTIVO

GIUDICE SPORTIVO L.N.D. - Calcio A 5

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone nella seduta del 14/11/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA REGIONE CALCIO A 5 SERIE D

GARE DEL 8/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TAFÀ RENZO (FUTSAL GIULIANOVA)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DI MARTINO ALDO (NEPEZZANO CALCIO)

GARE DEL 9/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CENTOFANTI ANDREA (TEATE EUROCALCETTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LA ROSA MARCO MARIO (SPORTING TOLLO) SALERNI ALESSANDRO (SPORTING TOLLO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CIUFFINI MARCO (INVICTA 2005 FUTSAL)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVVOCATI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ALDO AMBROGI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 14.11.2022 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA A.S.D. FOSSACESIA 90 AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE FORLANI GIOVANNI IN RELAZIONE ALLA GARA FOSSACESIA 90 – VIRTUS CASTEL FRENTANO, DISPUTATA IL 29.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONE “B” (C.U. n° 28 DEL 3.11.2022 – C.R.A).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Fossacesia 90 ha impugnato la sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. perché il calciatore Forlani, in seguito alla convalida di una rete alla squadra avversaria, metteva in atto una protesta gravemente smodata nei confronti dell'arbitro che si concretizzava in contatto fisico. A fine gara reiterava un comportamento antisportivo ed offensivo.

Ha dedotto l'appellante che il portiere Forlani si avvicinava al direttore di gara per fargli rilevare che il giocatore della Virtus Castel Frentano aveva segnato il goal del momentaneo pareggio e a pochi minuti dalla fine della gara utilizzando indebitamente la mano, mettendo così in atto una protesta istintiva ma sicuramente non violenta e certamente senza alcun contatto fisico se non con la mano sul braccio dell'arbitro per richiamarne l'attenzione in quanto girato verso il centro del campo. A fine gara il Forlani avvicinava il direttore di gara in maniera assolutamente civile e pacifica, in alcun modo aggressiva o smodata, per chiedere spiegazioni sulla convalida della rete. Ha chiesto, pertanto, la riduzione della sanzione, sul presupposto che, ai sensi dell'art. 9 C.G.S., la squalifica non inferiore a quattro giornate può essere comminata solo in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, non riscontrabile nella specie.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento. Contrariamente a quanto evidenziato nella decisione del primo Giudice, il calciatore Forlani non si è reso responsabile solo di una protesta gravemente smodata, che si concretizzava in un contatto fisico, visto che nel referto arbitrale si descrive l'azione in questo modo: “ *Mi spintonava ripetutamente afferrandomi per un braccio e rivolgendomi le seguenti parole: “Coglione, che cazzo fai, sei cieco ?” Al termine della gara, il calciatore continuava a inveire al mio indirizzo con fare minaccioso. Veniva poi fermato dai compagni* ”.

Ripristinata, quindi, la versione dei fatti, così come descritti dal direttore di gara, ne discende che l'appello proposto dalla società Fossacesia 90, incentrato su un solo “*contegno protestatorio*” del calciatore, risulta infondato trattandosi nella fattispecie di un vero e proprio atto di violenza, anche se non connotato da particolare gravità, cui ha fatto seguito un comportamento irrispettoso a fine gara.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo incamerarsi la tassa relativa.

C.U. N.31 del 14.11.2022

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. GIULIANOVA AVVERSO L'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GIULIANOVA – OVIDIANA SULMONA, DISPUTATA IL 23.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 24, DEL 27.10.2022 – C.R.A).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Giulianova ha impugnato la sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. per gravi intemperanze dei propri sostenitori, nel corso del 2 tempo, i quali colpivano ripetutamente l'assistente e l'arbitro con sputi. Inoltre, gli stessi sostenitori lanciavano oggetti, senza arrecare alcun danno.

Ha dedotto l'appellante l'applicazione sommaria della sanzione nella sua massima entità e non nel minimo edittale, in ogni caso senza considerare le attenuanti di cui all'art. 7 C.G.S. e la fattiva collaborazione degli addetti della società prontamente intervenuti nel settore in questione per calmare la tifoseria, circostanze che se fossero state considerate avrebbero certamente ricondotto ad equità la pena pecuniaria.

Osserva la Corte che la sanzione inflitta alla società A.S.D. Giulianova, può essere lievemente ridotta in quanto, pur essendo decisamente grave il comportamento tenuto dai suoi sostenitori nel corso della gara, come risulta dagli atti ufficiali, deve considerarsi che alla A.S.D. Ovidiana Sulmona è stata inflitta una sanzione meno afflittiva pur essendosi verificati comportamenti altrettanto gravi, anche se non ripetuti, da parte dei tifosi della stessa.

Occorre, pertanto, riportare in equilibrio la dosimetria delle sanzioni adottate dal primo giudice.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma dell'impugnata decisione,

DELIBERA

di ridurre la sanzione dell'ammenda inflitta alla società A.S.D. Giulianova a € 700,00, disponendo accreditarsi la tassa d'appello, ove addebitata.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 14/11/2022.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**